

CAMERA DEI DEPUTATI

C. E. C. A.

Ill.^{mo} Prof. Antonio Sepi:

Caro?

Ennio Cortese Riva Palazzi
Magistrato di Cassazione
Segretario Generale del Congresso
Internazionale di studi sulla "C. E. C. A."

32, Via F. Curati
Tel. 635.926

Milano

CENTRO ITALIANO DI STUDI GIURIDICI

ACTES OFFICIELS

DU CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES
SUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER

Milan - Stresa - 31 Mai - 9 Juin 1957

V

*LES INTERVENTIONS
DE LA HAUTE AUTORITE*

MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE - 1957



CAMERA DEI DEPUTATI

risposta il prof. A. De
Furci

brivine,

ho avuto piacere la risposta
ai tuoi quesiti per le scuole, la tua
comprensione. Ora posso ho potuto
trattare l'idea della questione;
che si presentava particolarmente
ardua per mancanza di pre-
senti.

Intanto G. Jucis alcuni
pubblicazioni sono pronte.

Augurando mi per certi che
la Corte di giustizia non abbia
comprensione e giustezza con
le delle questioni tra l'A.A.



^{alla BRI}
 perquis, ed a maggior ragione ~~una~~
 se agisce di ~~interamente~~ L'AAA. (che
 come ^{creditoria} ~~si tratta~~ ^{per} ~~sempre~~ ^{parte} / 34
^{in causa} ~~interamente~~ della BRI. ^(che) ^{si tratta} ^{della} ^{Costa}.

La ~~clausole~~ ~~in~~ ~~propria~~ ~~potestà~~
~~consistano~~ ~~la~~ ~~due~~ ~~potestà~~
 di ~~queste~~ ~~due~~

~~Quel~~ - il campo di
 azione del settore italiano
 una volta che la sentenza

della Alta Corte ^{abbia pronunciato}
^{condanna} ^{la sentenza}
 la ~~se~~ ~~successione~~ ^{opposta} ⁱⁿ
 stata una ~~condanna~~ ^o ^{successione}
 all'art. 92 del Trattato?

I quali è il punto ^{del} ^{del} ^{del}
 gravato anche se l'art. 92,
 nessun ^{espresso}, direi che

L'escusson non può aver valore
se non per una decisione della
Corte stessa, mi pare dubbio
che quest'escusson venga
di fatto di opporsi all'escusson

a tutti i sensi dell'art. 615 CPC. e seguenti.

Quel che mi pare di merito (con le relative questioni procedurali)

promission
al titolo
del contratto?

non
essenziale
giudicare
le?

A quest punto, che è fondamentale,
che decida la mia escusson, e

Ti sarò grato nei prossimi

giorni -
cordialmente aff

*Affettuosi omaggi
dell'a.*

RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Volume XLI (1958) - Fasc. 1

Estratto

GAETANO MORELLI

La Corte di giustizia delle Comunità
europee come giudice interno

MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

2

ANNUAIRE FRANÇAIS
DE
DROIT INTERNATIONAL

III

1 9 5 7

EXTRAIT

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

D. P. B. 16 ottobre 1954, n. 1270, "Approvazione della formula esecutiva, sulle sentenze della Corte di Giustizia e sulle decisioni della Alta Autorità della Comunità Europea Carbone e Acciaio"

(pubblicato nella G. U. 22 gennaio 1955)

TRATTATO CECA

Art. 31 -

La Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato e dei regolamenti di esecuzione .

Art. 32 -

La Corte è formata di sette giudici nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza .

Ogni tra anni si compie un rinnovamento parziale. Esso riguarda alternativamente tre membri e quattro membri . I tre membri la cui nomina è soggetta a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte .

I giudici uscenti possono essere rinominati .

Il numero dei giudici, su proposta della Corte, può essere aumentato dal Consiglio deliberante all'unanimità .

I giudici scelgono tra sè medesimi il presidente della Corte, la cui carica dura tre anni .

Art. 33 -

La Corte è competente a giudicare dei ricorsi d'annullamento per incompetenza, violazione delle forme essenziali, violazione del Trattato o di ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni dell'Alta Autorità da uno Stato membro o dal Consiglio . Tuttavia, l'esame della Corte non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa all'Alta Autorità d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del Trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione .

Le imprese o le associazioni di cui all'art. 48 possono proporre, alle medesime condizioni, ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo .

I ricorsi previsti ai due primi capoversi del presente articolo devono essere proposti entro il termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione o della raccomandazione .

Art. 34 -

In caso d'annullamento, la Corte rinvia la questione alla Alta Autorità . Questa deve prendere i provvedimenti che l'esecuzione della decisione d'annullamento importa . In caso di danno diretto e particolare subito da una impresa o da un gruppo di imprese per effetto di una decisione o di una raccomandazione riconosciuta dalla Corte viziata da un errore tale da impegnare la responsabilità della Comunità, l'Alta Autorità ha l'obbligo di prendere, usando dei poteri che le sono riconosciuti dalle disposizioni del presente Trattato, i provvedimenti atti ad assicurare un equo risarcimento del danno direttamente causato dalla decisione o dalla raccomandazione annullate e di concedere, per quanto necessario, una giusta indennità .

Se l'Alta Autorità si astiene dal prendere entro un termine ragionevole i provvedimenti che l'esecuzione di una decisione d'annullamento imposta, è ammesso ricorso per risarcimento aventi alla Corte.

Art. 35 -

Qualora l'Alta Autorità, obbligata da una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti d'esecuzione a prendere una decisione o a fare una raccomandazione, non si conformi a questo obbligo, spetta, secondo il caso, agli Stati, al Consiglio o alle imprese e associazioni di metterla in mora .

La medesima norma vale anche quando l'Alta Autorità, avendo il potere per disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione di prendere una decisione o di fare una raccomandazione, se ne astenga e questa astensione costituisca sviamento di potere .

Se, entro il termine di due mesi, l'Alta Autorità non ha preso alcuna decisione nè fatto alcuna raccomandazione, può essere proposto ricorso alla Corte, entro il termine di un mese, contro la decisione implicita di rifiuto che si presume risulti da questo silenzio .

Art. 36 -

L'Alta Autorità, prima di infliggere una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità di mora previste dal presen-

te Trattato, deve mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni .

Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora inflitte secondo le disposizioni del presente Trattato possono formare oggetto di ricorso di piena giurisdizione .

I ricorrenti possono opporre, a motivazione di questo ricorso, alle condizioni previste al primo capoverso dell'art. 33 del presente Trattato, l'irregolarità delle decisioni e delle raccomandazioni di cui si imputa loro l'inadempimento .

Art. 37 -

Uno Stato membro quando ritiene che, in un caso determinato, un'azione o una mancanza d'azione dell'Alta Autorità è di natura tale da provocare nella sua economia turbamenti fondamentali e persistenti, può ricorrere all'Alta Autorità .

Questa, dopo consultazione del Consiglio, riconosce, se del caso, l'esistenza di uno stato tale e decide sui provvedimenti da prendere, alle condizioni previste dal presente Trattato, per porvi fine, insieme tutelando gli interessi essenziali della Comunità .

Quando la corte è adita con ricorso fondato sulle disposizioni del presente articolo contro quella decisione o contro la decisione esplicita o implicita che rifiuta di riconoscere l'esistenza dello stato di cui sopra, ha competenza di valutarne la fondatezza .

In caso di annullamento l'Alta Autorità ha l'obbligo di deliberare, nei limiti della sentenza della Corte, i provvedimenti da prendere per i fini previsti al secondo capoverso del presente articolo .

Art. 38 -

La Corte può annullare, a istanza d'uno Stato membro o dell'Alta Autorità, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio.

L'istanza dev'essere presentata entro il termine d'un mese a decorrere dalla data della pubblicazione della deliberazione della Assemblea o della comunicazione della deliberazione del Consiglio agli Stati membri o all'Alta Autorità.

Soltanto le motivazioni fondate su incompetenza o su violazione di forme essenziali possono essere adottate a sostegno di tale ricorso.

Art.39 -

I ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la Corte può, se reputa che le circostanze lo richiedano, ordinare il rinvio dell'esecuzione della decisione o della raccomandazione impugnata.

Essa può ordinare ogni altro provvedimento provvisorio necessario.

Art.40 -

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 34, capoverso 1, la Corte è competente a concedere, a richiesta della parte lesa, un risarcimento pecunario a carico della Comunità, in caso di danno causato nell'esecuzione del presente Trattato da un errore di servizio della Comunità.

Essa è parimente competente a concedere un risarcimento a carico d'un agente della Comunità, in caso di danno causato da errore personale del medesimo nell'esercizio delle sue funzioni. Se la parte lesa non ha potuto ottenere questo risarcimento dal funzionario, la Corte può porre un'equa indennità a carico della Comunità.

Ogni altra controversia sorta tra la Comunità e i terzi, all'infuori dell'applicazione delle norme del presente Trattato e dei regolamenti d'esecuzione, è di competenza dei tribunali nazionali.

Art.41 -

Soltanto la Corte è competente a giudicare, a titolo pregiudiziale, della validità delle deliberazioni dell'Alta Autorità e del Consiglio, qualora una controversia proposta avanti a un tribunale nazionale metta in causa tale validità.

Art.42 -

La Corte è competente a giudicare per effetto di clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per suo conto.

Art.43 -

La Corte è competente a giudicare di ogni altro caso previsto da una disposizione aggiuntiva al presente Trattato.

Essa può ugualmente giudicare di ogni caso connesso con l'oggetto del presente Trattato quando la legislazione di uno Stato membro le attribuisce competenza.

Art.44 -

Le decisioni della Corte hanno forza esecutiva nel territorio degli Stati membri, alle condizioni stabilite all'articolo 92.

Art.45 -

Lo Statuto della Corte é stabilito con un protocollo allegato al presente Trattato.

Art.92 -

Le decisioni dell'Alta Autorità importanti obblighi pecuniari costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata nel territorio degli Stati Membri é effettuata secondo le vie legali in vigore in ciascuno di questi Stati e dopo che sia stata apposta, con la sola verificaione dell'autenticità di queste decisioni, la formula esecutiva in uso nello Stato nel territorio del quale la decisione deve essere eseguita. Un ministro designato a tale fine da ciascun governo curerà l'adempimento di questa formalità.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto per decisione della Corte.

APPUNTO

Con l'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità Economica (e con il corrispondente articolo 174 del Trattato Euratom), è stato risolto testualmente un problema pratico, che aveva causato alcune difficoltà per quanto concerneva l'applicazione degli articoli 44 e 92 del Trattato CECA. Sia nel Trattato CECA che nei nuovi Trattati è stato ammesso il principio dell'esecutorietà di alcuni atti comunitari (sentenze della Corte di Giustizia, provvedimenti amministrativi comportanti obbligazioni pecuniarie) che sono esecutivi di pieno diritto sui territori degli Stati membri, senza bisogno di delibazione o di altri interventi di organi giurisdizionali o amministrativi nazionali. E' questo uno degli aspetti della diretta incidenza della normativa comunitaria non soltanto sugli Stati membri, ma altresì su ogni soggetto di diritto degli stessi Stati membri.

Le disposizioni contenute nell'articolo 92 del Trattato CECA attribuiscono, peraltro, alla competenza di un Ministro (da designare da parte di ciascun governo) la verifica dell'autenticità del titolo ed l'apposizione della formula esecutiva; e non risolvono espressamente il problema di procedura, circa la competenza giurisdizionale in ordine all'opposizione all'esecuzione da un lato, ed all'opposizione agli atti esecutivi dall'altro. In pratica, per l'attuazione dell'articolo 92, da parte di alcuni Stati membri (Francia, Italia, Germania, Lussemburgo) è stato provveduto mediante mere norme regolamentari (in Italia con decreto del Capo dello Stato), mentre in altri Paesi (Belgio e Olanda) è stata ritenuta necessaria l'emanazione di vere e proprie norme di legge.

./.

Per evitare il suddetto inconveniente le disposizioni del nuovo Trattato chiariscono :

- a) Che i vari Stati devono limitarsi a designare l'autorità nazionale abilitata a provvedere alla verifica dell'autenticità del titolo ed alla apposizione della formula esecutiva;
- b) Che assolve tali formalità, l'interessato può direttamente richiedere l'esecuzione forzata, come se fosse munito di un titolo esecutivo nazionale;
- c) Che, mentre la competenza sulle opposizioni all'esecuzione è riservata alla Corte di Giustizia della Comunità, la competenza sulle opposizioni agli atti esecutivi è riservata alla competenza delle giurisdizioni nazionali.



A. G. 58. 6

Ministero degli Affari Esteri

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO

Allyric Reference, Ho cercato per

sentire relativi ai greppi con ella mi ha
fatti, ma invano.

Però mi sono consultato con qualcuno
che ha maggior conoscenza della via ed ho

anche avuto occasione di parlare
in funzionari di Lussemburgo.

Ne ho tratto le conclusioni che
consegno nell'accolto foglio e Le
mi permetto presentarle.

Voglia gradire i miei più devoti
saluti ed auguri -
Riccardo Torricelli.



Ministero degli Affari Esteri

A P P U N T O

La mia ricerca in ordine ai precedenti riguardanti l'elaborazione degli art. 92 ultimo comma e 42 del Trattato CECA non ha dato risultati positivi, mancando, sui due punti, lavori preparatori. Le due questioni non sono neppure venute in considerazione nella giurisprudenza della Corte, nè su di esse si sono soffermati i commentatori del Trattato e del Regolamento di procedura della Corte.

Tuttavia, in base anche alle informazioni assunte nei circoli della Corte ed ai rilievi dei redattori materiali del Trattato, si può stabilire quanto segue.

Per quanto concerne la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 92, l'interpretazione maggiormente fondata è quella per cui la Corte, investita di una domanda per la sospensione dell'esecuzione forzata, è competente a valutare soltanto la validità del titolo esecutivo, mentre le questioni attinenti allo svolgimento del processo di esecuzione ricadono nella competenza del giudice nazionale.

Questa interpretazione è fondata, fra l'altro, sul confronto tra l'art. 92 del Trattato CECA e l'art. 192 del Trattato della Comunità economica europea, che, nel riprodurre l'ultimo comma dell'art. 92, vi ha aggiunto il seguente periodo: "Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali".

Il che è stato fatto appunto per dirimere il dubbio interpretativo sorgente dalla troppo sintetica espressione usata nel Trattato CECA.



Ministero degli Affari Esteri

- 2 -

Per ciò che riguarda l'interpretazione dell'art. 42 all'espressione per suo conto che trovasi in fine dell'articolo, sembra doversi dare un'interpretazione che prescinde dalla constatazione di un legame giuridico definito tra la Comunità e la conclusione del contratto in questione o tra la Comunità e la persona abilitata a concludere (mandato con o senza rappresentanza e figure affini).

Ciò che il Trattato intende sottolineare è l'attinenza del contenuto del contratto con l'oggetto della Comunità: deve cioè trattarsi di un contratto che è relativo a materie che rientrano negli obiettivi della Comunità. Cosicché la base su cui può fondarsi la competenza della Corte a questo riguardo è quanto mai ampia.

Roma, 17 giugno 1958

Riccardo Maltoni

Prof. A. Segni
Roma

Spedito il 21.6.58 a Luigi...

7

Dopo un più approfondito esame delle questioni sottopostami, mi pare di poter confermare quanto scrivevo sul primo punto, e cioè ^{di dette e delle questioni sottopostami} l'incompetenza della Corte di giustizia della CECA a giudicare sulle controversie tra Alta Autorità (o BRI) e i suoi debitori, e ^{è improprio} ~~l'ammissibilità~~ ^{che è invece valida e efficace} della clausola compromissoria (o ~~del~~ compromesso) relativo a dette controversie.

La competenza della Corte è fissata in diverse norme del Trattato: art. 33, 35, 37, 38, 40, 63, 66, 89, nè una estensione della competenza si trova nelle norme del "Protocollo" sullo statuto della Corte di giustizia, allegato al Trattato (ed approvato con esso). Nella competenza della Corte non sembrano comprese le questioni relative a crediti di danaro dell'A.A. a imprese degli stati membri.

Sembra invece sicuro che la Corte di giustizia possa esser investita delle questioni stesse sia in forza di clausola compromissoria (art. 42 del Trattato), che di compromesso. Mi pare che l'art. 2 del nostro C.P.C. vigente (che vieterebbe in questi casi il ricorso all'arbitrato della Corte da considerarsi come arbitro "che pronunzia all'estero") sia espressamente derogato dall'art. 42 del Trattato, che a seguito della legge di ratifica ha piena ed intera esecuzione in Italia (art. 2 legge 25/6/52 n. 766).

L'art. 42 considera espressamente la sola clausola compromissoria, ma deve ritenersi (si per un'interpretazione logica) che lo stesso valga anche per il compromesso. Giacchè i motivi che hanno fatto ~~escludere~~ ^{escludere l'immissibilità di} coll'art. 2 (con le limitate eccezioni dello stesso, che non riguardano il nostro caso) l'arbitrato pronunziato all'estero, sono gli stessi che valgono (a fortiori) per la inefficacia della clausola compromissoria per arbitri che pronunzino all'estero; la deroga dell'art. 42 del Trattato per la clausola compromissoria vale a fortiori per l'arbitrato, che deferisca alla Corte una controversia già sorta.

Può esservi qualche dubbio, che mi pare di poter eliminare, relativamente al caso sottopostomi, nel quale ad agire dinanzi alla Corte di giustizia non sarebbe l'A.A., ma la BRI. = Infatti l'art. 42 esplicitamente ammette la competenza della Corte a decidere in base alla clausola compromissoria contenuta in un contratto, di diritto pubblico o privato, stipulato ^{o dalla} la Comunità o "pour son compte". La formula "pour son compte" si riferisce al contratto di diritto sostanziale e alla clausola compromissoria

(contratto processuale) ad esso inerente; quindi suppone che possa agire dinanzi alla Corte (investita della questione dal compromesso) anche soggetto diverso dall'A.A.

Il significato della formula non è chiarito nè dai lavori preparatori (se così possono chiamarsi) nè da prassi giudiziaria. Io ritengo però che la formula sia ampia e non consideri solo i casi di rappresentanza, ma in genere tutti i casi nei quali vi sia stato un contratto, che si direbbe a realizzare i fini della Comunità; e sia relativo a materie che rientrano negli obiettivi della Comunità.

Secondo la lettera dell'art. 42, può agire in giudizio un soggetto, che non sia l'A.A. (il quale abbia contrattato il mutuo, per il perseguimento dei fini della Comunità, con l'impresa italiana e abbia inserito nel contratto la clausola compromissoria. A più forte ragione può valersi della clausola compromissoria il creditore pignoratizio o il cessionario del credito in origine stipulato dall'A.A.

Nel caso in esame il contratto originario è stipulato dall'A.A. e nessun dubbio che essa potrebbe agire dinanzi alla Corte di giustizia; se l'A.A. dà in pegno il credito è certo che (aparte le eccezioni di diritto sostanziale, che non esamino, sulla validità del pegno) il creditore pignoratizio è legittimato a proporre l'azione derivante dal credito, e quindi è anche vincolato (e può far valere la clausola compromissoria; ed è certo altresì che questo potere gli deriva dai principi generali del processo, non tanto dalla formula dell'art. 42 del Trattato.

Se l'A.A. cede il credito, è anche qui per i principi generali del processo che il cessionario (orina dell'inizio della controversia) è legittimato ad agire per far valere il diritto cedutogli.

Perciò la formula " pour son compte " può valere a rafforzare l'interpretazione che deriva dalla norma generale del processo, per le quali il creditore pignoratizio ed il cessionario hanno legittimazione ad agire, e quindi anche dinanzi agli arbitri; essi agiscono nell'interesse proprio e anche il quello del titolare originario del credito, che può intervenire in causa a sostenere le ragioni del creditore e cessionario (art. 34 del Protocollo sulla Corte di giustizia).

Le decisioni della Corte (anche quelle in sede di arbitrato) sono rese esecutive nelle forme dell'art. 92 del Trattato (art. 44 del Trattato) e cioè coll'apposizione della clausola esecutiva da parte di un organo politico (Ministero degli esteri).

L'esecuzione forzata, dice l'art. 92, non può esser sospesa che in forza di una decisione della Corte di giustizia.

E' evidente la preoccupazione che dei motivi procedurali, o di altro ordine, possano, compromettendo la rapida esecuzione forzata, intralciare l'attività de l'A.A. e degli organi giudiziari della Comunità.

La formula deve esser interpretata dando ad essa la più ampia efficacia in considerazione che il Trattato della Comunità, economica europea (forse per le preoccupazioni di qualche stato membro) attenua la formula del Trattato della CECA. L'ultimo come dell'art. 192 del Trattato della comunità economica suona infatti così: "L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza della giurisdizione nazionale".

Dal confronto tra i due Trattati, emerge la volontà, di non sottoporre il creditore (A.A. o chiunque altro) alla giurisdizione dell'autorità nazionale (italiana o altra) altro che per le questioni relative non al diritto di azione esecutiva (art. 615 C.P.C.) ma al procedimento esecutivo. Poiché le forme del procedimento solo regolate dalla legge italiana, a questo risultato poteva pervenirsi anche senza l'aggiunta dell'art. 192: giacché sull'osservanza delle forme processuali non può giudicare che il giudice (italiano nel nostro caso) dinanzi al quale si svolge il processo.

Perciò mi pare di poter sostenere che la norma valga anche per le esecuzioni in base all'art. 92 del Trattato della CECA: potranno esser proposte e saranno giudicate dal giudice italiano tutte le opposizioni previste dall'art. 617 C.P.C., ed anche quelle sulla pignorabilità dei beni, considerate dall'art. 615 stesso codice, ma non si potrà né contestare il diritto ad eseguire né opporre altre eccezioni anteriori o posteriori alla formazione del titolo esecutivo, relative all'esistenza liquidità esigibilità del credito, alla legittimazione a farlo valere in via di cognizione o in executivis, cioè ogni questione considerata nel primo come dell'art. 615.

Se queste eccezioni venissero proposte, esse devono esser dichiarate inammissibili in sede di opposizione dinanzi al giudice italiano e rinviare alla Corte.

Debbo riconoscere che con questa interpretazione dell'art. 92 poco si concede al titolo esecutivo specialissimo in esso considerato. Infatti si tratta di un titolo costituito da una sentenza che, essendo pronunciata in unico grado, è di per sé passata in giudicato, e che ha questi effetti anche in Italia, alla sola condizione che l'autorità indicata a termini dello stesso articolo, constatane l'autenticità apponga la clausola esecutiva.

Ora le eccezioni ammissibili, a sensi dell'art. 615, contro il titolo costituito dal giudicato sono persè pochissime, ma anche esser, in forza dell'art. 92 sono inammissibili di fronte al titolo esecutivo di cui in detta disposizione, perchè di esse si può dire che tendono e porterebbero ad una sospensione della esecuzione, in considerazione che si propongono di porre nel nulla l'azione esecutiva.

Ma, come in forza della stessa formula si potrebbe opporre che anche la questione sulla regolarità degli atti esecutivi (a sensi dell'art. 617) debbano anch'esse decidersi dalla Corte di giustizia? Queste eccezioni riguardano non

l'azione ma il procedimento, l'agire (dell'organo giurisdizionale o delle parti) dinanzi al giudice italiano, e mi pare difficile sostenere, nonostante la lettera dell'art. 92, che esse portino ad una sospensione dell'azione esecutiva, essendo dirette solo a verificare la regolarità del procedimento.

E data la forma semplice e rapida per la loro soluzione, disposta dall'art. 618 del C.P.C., il rinvio alla Corte di giustizia ritarderebbe l'esecuzione.

Sto cercando di appurare (sinora senza successo per l'estrema difficoltà della ricerca) la genesi degli art. 92 e 192 dei due Trattati. Posso anche ammettere che, specie per l'art. 92, che esso sia dettato dall'incubo fiscale!

Credevo che la forma amministrativa della delibazione (!?) della sentenza della Corte di giustizia, disposta dall'art. 92, possa anche non importare l'obbligo della registrazione della sentenza stessa all'atto del riconoscimento della sua autenticità e dell'apposizione della formula esecutiva. Almeno nel dubbio che ho visto in qualche ufficio del Ministero delle finanze rispetto al caso nuovissimo (non vi è stato ancora un caso del genere) penso che il Ministero degli Esteri non richiederà la previa registrazione della sentenza, che del resto non credo necessaria.

L'art. 92, col suo stabilire che l'autorità, che è stata designata a sensi dell'articolo stesso, deve semplicemente, constatata l'autenticità del documento, apporre la formula esecutiva, ha voluto mi pare espressamente escludere che questa autorità emetta un provvedimento, sia pure di accertamento, al quale dovrebbe applicarsi l'art. 106 e gli art. 117 segg. della legge 31/XII/1923 n. 3269. Non vi è nella tariffa allegata alla legge una voce che riguardi la registrazione dell'autentica (se pur formalmente vi fosse) in questi casi, o apposizione della formula esecutiva. Si è voluto escludere espressamente un giudizio di delibazione, che avrebbe portato all'applicazione della tassa di registro (art. 68 legge e 130 Tariffa A).

Ma potrà sfuggirsi alla registrazione nel prosieguo del processo di esecuzione? Per arrivare a questo risultato dovrebbe escludersi che in corso di esecuzione forzata si possa mai pervenire ad una decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria soggetta a registrazione: questo risultato non mi pare si possa esser certi di conseguire.

In uno dei tanti provvedimenti che possono intervenire nel processo esecutivo, presi nella forma della sentenza (es. art. 512, 619 C.P.C.) e soggetti a registrazione, temo si dovrà anche registrare la sentenza della Corte in base alla quale si procede (tassa graduale) e quindi i contratti in base ai quali la sentenza è stata emessa: di tali atti in questo caso si fa uso in Italia a sensi dell'art. 2 della legge sul registro.

Ritengo perciò che nella esecuzione, che si svolga sino alla fase conclusiva della soddisfazione del credito, non si potrà praticamente sfuggire alla registrazione della sentenza della Corte e dei contratti sui quali si fonda. E' questione di ordine fiscale e non processuale, ma ad esso mi pare di poter rispondere; così come mi pare di poter affermare che invece della stipulazione generale, per la quale tutti i mutui contratti dalla A.A. formano una garanzia comune degli Enti finanziatori, non si fa uso in Italia in sede esecutiva, anche perchè su di essa la sentenza della Corte di giustizia non dovrebbe fondarsi per la pronuncia della condanna del debitore (a meno che gli Enti finanziatori non avessero la brutta idea di intervenire in giudizio).

(Antonio Segni)

Sopra un più approfondito esame cui pare si
 poter compiere ^{questo lavoro sul} primo punto delle questioni
 istituzionali, cioè l'attribuzione delle Corti
 di giustizia della CEEA e giurisdizione sulle
 controversie tra Alta Autorità (o B.A.)
 e suoi debitori, ma anche l'ammissi-
 bilità della clausola compromissoria
 (o ^{del} compromesso) relativa a dette contro-
 versie.

La competenza delle Corti è fissata in
 diverse norme del Trattato: art. 33, 35,
 37, 38, 40, 63, 66, 84, ma vi è un'estensione
 delle stesse norme ~~alle~~ del protocollo sulla
 Statute delle Corti di Giustizia, allegato al
 Trattato. Nella competenza delle Corti non
 sono compresi le questioni relative a
 crediti dovuti dall'A.A. e imprese
 degli Stati membri.

Secondo come si vede che le Corti di



Il Ministro
della Pubblica Istruzione 2

giustizia possa ~~giudicare~~ come circoscritta
dalle questioni stesse ~~che~~ come arbitro sia
in forza di clausole compromissorie (art.
42 del Trattato) / che di compromesso.
Non pare che l'art. 2 del C. P. C. ~~1940~~ ^{vigente}
fosse (che vi si riferisce in quanto con il
ricorso all'arbitrato ~~si~~ della Corte da
considerarsi come "arbitro che pronunzia
all'estero" / sia espressamente derogato
dall'art. 42 del Trattato, ~~che~~ che a
seguito della legge di ratifica ha
votato pienamente ed intere esecuzioni in
Italia (art. 2 legg. 25-6-1952 n. 766) /
espressamente

L'art. 42 considera la sola
clausola compromissoria, ma
deve ritenersi (per un'interpretazione
logica) che lo stesso vale anche

per il compromesso. Giacché i motivi che hanno
 fatto per escludere, così art. 2, del [setto le dicte] /
 eccezioni che non riguardano il contratto /
 l'arbitrato promulgato all'estero sono
 gli ~~stessi~~ ^{stessi} (ed eventualmente sono per
 parti) / per la clausola compromissoria.
^{di derogare} ~~di derogare~~ ^{le ragioni di essa} dell'art. 42 del Trattato ^{francese}
 mi pare valga anche per il l'arbitrato
 col quale si deferisce all'estero la decisione
 di una controversia già sorta.

Possono ~~non~~ ^{non} però esservi qualche dubbio,
 che un per sé fatto elidano, ultramente
 al caso specie contestato, nel quale ad
 ogni di rango la Corte di giustizia non
 sembra l'A.A. ma la B.R.I.

Infatti l'art. 42 esplicitamente dice
~~la competenza della Corte a decidere in base al~~
 nella clausola compromissoria
 contenuta in un contratto di diritto pub.
 lico o privato ~~in~~ stipulato per la
 CECA "pour son compte".



Il Ministro
della Pubblica Istruzione

La formula "per loro conto" si riferisce
al contratto di diritto contrattuale e alla
clausola compromissoria (contratto proces-
suale); quindi si suppone che per
arguirsi di un'aggiunta alle parti (investita
della questione del compromesso) anche
~~partenza~~ ^{soggetta} diversa dell' A. A. -

Il significato della formula non
è chiarito in due lavori pre-
paratori (non per diritto) in due
premi gradi giuridici. Io ritengo
però che la formula si applica
e non consideri solo i casi di
rappresentanza, ma in genere tutti
i casi nei quali si sia stata una
contratto che sia diretto a raggiungere
i fini della Comunità; che sia relativo
a materie che rientrano nell'oggetto.

Tr. sulle convenienze.

Lettera sul merito, potremmo avere un giudizio
soggetto, che non forma l'A.A. il quale
anche un ~~semplice~~ che avesse constatato il merito
(e se fosse il perseguimento delle fini della convenienza)
con l'impressione di bilancio e con inserito

nel contratto la clausola compromissoria
A fini forti ragioni più valide della clausola compromissoria il
creditor pignoratizio, ed il cedente del credito, e
del ceto in esame il contratto originario

è il patto dell'A.A. e nessun dubbio che esse
potrebbe avere di rango alla corte di giustizia.

Se l'A.A. da cui pignora il credito, e così
che la parte le ragioni di diritto sostanziali,

che non esaminano, sulla validità del pignore
il creditor pignoratizio ^{del credito} per i legittimati a

per fare l'azione derivante dal ~~contratto~~
il credito, e quindi è vincolato la parte

per valere / la clausola compromissoria: ed è
certe altre che quanto fatto si deriva

dei principi generali del processo, non tanto
della formula dell'art. 42.

Se lo A.A. ~~ha~~ ^{conceduto} il credito si
~~riservato~~ anche qui per il principio

generali del processo che il cedente prima

orig. in All. A.A.



Il Ministro
della Pubblica Istruzione 6

sulle 'ingiù della controversia / i legittimi e
ad agire per far valer il diritto creditizio.

Però la formula "pour son compte"
non vale a suffragan l'interpretazione
che deriva dalla norma generale sul processo, per la
quale il creditore può agire ed il
cessionario homo legitimus non ad agire,
e quindi anche dinanzi agli arbitri; cui
agiscono nell'interesse proprio e, ~~invece~~
anche in quello del ~~proprio~~ titolare originario
del credito, che però interviene a
riformare le ragioni del creditore e cessionario
[art. 34 della del Protocollo sul Cost. di
giustizia].

Le decisioni delle Corti (anche quella
non per cui si è arbitrato / sono
non esecutive nella forma dell'art. 42
[art. 44 del Trattato / e

x cui ~~col~~ ^{col} ~~esse~~ ^{col} ~~affari~~ ^{pro} ~~pro~~ ^{ella}
 clausola esentiva (da parte ^{di un organo} ~~essenzialmente~~
 Ministero degli Interni).

L'eccezione, ^{forzate} siccome l'art. 92, con
 più una sospesa che in forza di una
 decisione della Corte di giustizia.

È evidente la preoccupazione che
 dei motivi procedurali o di altro ordine
 possano compromettere la rapida
 esecuzione forzata, ~~invece~~ ~~con~~ ~~inter-~~
 vena l'attività dell'A.A. e degli
 organi giurisdizionali della Comunità.
 La formula deve essere interpretata
 dando esatta ~~il~~ ~~significato~~ ~~in~~

la più ampia efficacia in quanto
 ragioni che il Trattato della ~~Comunità~~
 Comunità economica europea (form

per le preoccupazioni di questi
 Stati, l'attorno la formula
 del trattato della CECA. L'ultimo
 comma dell'art. 192 del ~~Trattato~~
 della Comunità economica ~~ha~~ suona
 infatti così: "L'occupazione sospesa per
 una ripresa soltanto in vista di una
 decisione della Corte di Giustizia. Tutta-
 via il controllo della regolarità dei
 provvedimenti esecutivi è di compe-
 tenza delle giurisdizioni nazionali."

Del confronto tra i due trattati,
 emerge la volontà di non sottoporre
 il ~~caso~~ creditore (A.A. o chiunque
 altro) all'~~esclusiva~~ giurisdizione del-
 l'autorità italiana oltre che per le
 questioni relative non al diritto
 di azioni esecutive [art. 615 C.P.C.]

o anche surge l'opposizione dell'art. 192, giacché sull'osservanza
della forma processuale ^{italiana} ~~italiana~~
non può prescindere chi si giudica (l'obbligato)

non a queste relazioni al procedimento
essenziale: ^{e poiché le forme del procedimento sono}
regolate dalla legge italiana, e queste risultano potersi procurarsi
Per ciò ^{mi per di fatto (obbligato)} ~~il~~ ^{che ha}

norma vale anche per le eccezioni
in base all'art. 92 del Trattato
della C.E.C.A. / potranno essere propo-
ste tutte le ~~questioni~~ ^{eccezioni} opposi-
zioni previste dall'art. 517 C.P.C.,
e anche quelle sulla pregiudizialità
dei beni, considerate nell'art. 515
della stessa legge, non con si potrà
contestare il diritto ad agire,
o le opposizioni o eccezioni anteriori o poste
alle formazioni del titolo ^{relativa}
all'esistenza, dignità ed integrità
del credito; alle legittime opposizioni
a fare valer in ~~la~~ via di cognizione
o in esecuzione, ^{considerate} ~~ovvero~~ ^{nel} ~~ogni~~ ^{comune} ~~queste~~ ^{all'art. 515.}
Non vanno fatte le queste eccezioni

ma anche nel qual si ha il processo.

non

ommissa proferte, em devono esse
 dichiarate inammissibili in sede di opposizione
^{di merito al grado italiano e ammessi alla lotta.}
 Debbi riconoscere che con queste in-
 terpretazioni dell'art. 92, ben poco
 si conchiude al titolo esecutivo
 specialissimo ~~in~~ in uno consi-
 stente.

Infatti la tratta di un titolo
 costituisce da una parte
 che, essendo presunta in
 univo grado, costituisce ^{di}
 per se, ^{provata in} cose giudicate, e che
 ha questi effetti anche in
 Italia, alle sole condizioni
 che l'autorità ~~pubblica~~ /
 verificata a termini dello

stesso articolo, ⁹² ~~se~~ constatata l'auto-
ficita, affanga le clausole univoca.

Ma le eccezioni ammissibili ^{la tesi del}
~~si deve eccezione, anche il titolo~~ ²⁴
^{6/5}

costituito dal giudice non per
a fortissime, non anche in

in forza dell'art. 92 non inam-
missibili di fronte ^{al titolo univoca} ~~allo stesso~~

^{di}
~~articolo~~ ^{di} ~~disposizione~~ ^{si} ~~perché~~ ^{se} ~~rispetti~~
^{funzione} ~~che~~ ~~parti~~ ~~abbiano~~ ~~ed~~ ~~una~~ ~~risoluzione~~

della ^{univoca} ~~eccezione~~ ^{del} ~~in~~ ~~attuazione~~ ^{del} ~~del ~~del
^{un} ^{risoluzione} ^{di} ^{forza} ^{nel} ^{nulla} ^{l'} ^{ipotesi} ^{univoca}
~~eccezione~~ ~~non~~ ~~risulta~~ ~~dalla~~ ~~esistenza~~~~~~

^{Tali} ^{sono} ^{questi}
~~del~~ ~~azioni~~ ~~univoca~~
~~non~~ ~~sono~~ ~~decisi~~ ~~dalle~~ ~~corti~~ ~~di~~ ~~giustizia~~

Ma non in forza della stessa for-
mula si potra proporre oppure
anche le questioni sulla regolarita



Il Ministro
della Pubblica Istruzione

org. att. esecutivi; a sensi dell'art.
 517 CPC., abbiamo anche un decidero
 della Corte di giustizia? Quest'impresione
 riguardando non l'azione, ma il
 procedimento, e l'azione (dell'organo giudiziario
 giuridico della parte / dimanzi al giudice
 istruttorio ed mi pare difficile ottenere
in un processo ordinario ~~una~~ sospensione
 dell'azione esecutiva, essendo diretta
 solo a verificare la regolarità del proce-
 dimento. e rapre de per la loro soluzione
 il dato la forma semplice ~~del~~ di sport
 dell'art. 518 CPC. riservato alle Corti
 di giustizia istitutivamente
~~per~~ ~~che~~ ~~una~~
~~parte del tempo~~ ~~non~~ ~~un~~ ~~tempo~~ ~~quasi~~ ~~intero~~
 Ho un'idea di opposizione (che non tenga
 per l'istruttoria rispetto alle ricerche
 incasso / la genesi degli art. 92 e 192
 citati. Posso anche ammettere che esse



Al Ministro
della Pubblica Istruzione 14

richiesta ~~con form~~ ~~di~~ ~~richiesta~~ ~~che~~ ~~è~~
sempre ~~si~~ ~~pre~~ ~~par~~ ~~ment~~ ~~reg~~ ~~ist~~ ~~ata~~.

L'art. 92, ⁱⁿ the statuta, che l'autorità ~~pubblica~~
 (che ~~non~~ ^è designata a fini dell'art. 92)
 deve semplicemente ^{constatare} l'autenticità
 del documento, ^{apponendo la propria} ~~che~~ ^{voluntà} ~~letteralmente~~ escludere
 che questa autorità ~~non~~ ^{non} ~~possa~~
dimenticare ^{di} accertamenti ^{al} quale do-
 vrebbe applicarsi l'art. 117 ¹⁰⁶ ~~117~~ ^{legge}

Testo di ~~de~~ ~~condanna~~ ~~l'opinione~~ ~~dei~~ ~~tribunali~~ ~~di~~ ~~questo~~ ~~paese~~
~~Ma, supposto che non si è verificato~~ ~~la~~ ~~registrazione~~ ~~della~~ ~~sentenza~~ ~~sulla~~ ~~base~~
~~per~~ ~~la~~ ~~registrazione~~ ~~della~~ ~~sentenza~~ ~~sulla~~ ~~base~~
~~del~~ ~~costituto~~ ~~in~~ ~~virtù~~ ~~del~~ ~~potere~~ ~~esecutivo~~ ~~che~~
~~registrazione~~ ~~è~~ ~~obbligatoria~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~registrazione~~ ~~della~~ ~~sentenza~~
 a quest'risultato, dovreste escludersi
 che in caso di ~~non~~ ~~esecuzione~~ ~~forzata~~
 si possa non ~~permettere~~ ~~ad~~ ~~una~~ ~~decisione~~
 dell'autorità giudiziaria ~~esclusivamente~~ ~~il~~
 risultato cui pare non si possa, in
 alcune ~~casistiche~~ ~~consigliate~~.
 In uno dei tempi ~~procedimenti~~ ~~che~~ ~~possono~~

La legge sul registro, non si è verificato
 la registrazione della sentenza sulla base
 del potere esecutivo che
 è obbligatoria per la registrazione della sentenza
 art. 68
 art. 130
 art. 130

in materia
di interventi sul girologio immobiliare e registri
~~registri~~
~~registri~~ (art. 512, CPC. str.)

registri e registrazioni
si devono avere registri ~~di tutti~~ le mutue
in base alle quali si procedono ^(non giudiciale) quindi i contratti
in base ai quali la mutua è stata concessa.

Le ~~due~~ ^{al} ~~contratti~~ originali di mutua tra
AA. e impieghi e bilanci per ~~la~~ ~~for~~ ~~reportata~~

che ~~sono~~ ~~registri~~ ~~di~~ ~~due~~ ~~persone~~ ~~alla~~
BR ~~registri~~ ~~quindi~~ ~~per~~ ~~stabilire~~ ~~una~~
~~registri~~ ~~due~~ ~~contratti~~ ~~di~~ ~~for~~ ~~di~~ ~~questo~~

caso si fu uso in Italia a causa dell'art. 2
della legge ~~registri~~ ~~legge~~ ~~registri~~.

Prima ~~registri~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~esistono~~ ~~in~~ ~~di~~
tracce ~~registri~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~conclusioni~~ ~~della~~
soddisfazione del credito ~~non~~ ~~registri~~ ~~registri~~.

corrente ~~registri~~ ~~spiegare~~ ~~alle~~ ~~registri~~
della mutua ~~registri~~ ~~spiegare~~ ~~alle~~ ~~registri~~
sui quali si procede. E' un punto di ordine formale.

per la procedura, ma al quale non si può rispondere
come un pare di poter affermare che

invece della stipulazione generale, per la quale
tutte i mutui contratti dalle A.A. formano

venivano ~~dotati~~ ^{dotati} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~specie~~ ^{specie} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~garanzia~~ ^{garanzia} ~~comune,~~ ^{comune,}
non si fa uso ~~che~~ ^{che} ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~pubblici~~ ^{pubblici} ~~in~~ ⁱⁿ
sede esecutiva, ~~in~~ ⁱⁿ ~~virtù~~ ^{virtù} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~legge~~ ^{legge} ~~che~~ ^{che} ~~li~~ ^{li} ~~colloca~~ ^{colloca} ~~in~~ ⁱⁿ ~~una~~ ^{una} ~~classe~~ ^{classe} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~garanzia~~ ^{garanzia} ~~comune,~~ ^{comune,}

~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~specie~~ ^{specie} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~garanzia~~ ^{garanzia} ~~comune,~~ ^{comune,}
~~non~~ ^{non} ~~si~~ ^{si} ~~fa~~ ^{fa} ~~uso~~ ^{uso} ~~che~~ ^{che} ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ ~~pubblici~~ ^{pubblici} ~~in~~ ⁱⁿ
sede esecutiva, ~~in~~ ⁱⁿ ~~virtù~~ ^{virtù} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~legge~~ ^{legge} ~~che~~ ^{che} ~~li~~ ^{li} ~~colloca~~ ^{colloca} ~~in~~ ⁱⁿ ~~una~~ ^{una} ~~classe~~ ^{classe} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~garanzia~~ ^{garanzia} ~~comune,~~ ^{comune,}
per la concessione ~~del~~ ^{del} ~~debito,~~ ^{debito,}



Al Ministro
della Pubblica Istruzione

RA 31-12-423 n. 3264

art. 118 Tabelle D allegata alle
del. d.
per l'attribuzione non i soggetti e
registrazione =

presupposti ai precedenti in uso: art. 2
anche l'atto di diritto sostanziale

art. 68
e 130 tariffe } Fatta graduale-

autenticità
di firma:
fatta fissata

REGOLAMENTO

- Art. 1** - La disciplina dei lavori del Convegno è affidata al Presidente, coadiuvato dai Vice Presidenti e dai Segretari.
- Art. 2** - L'ordine delle comunicazioni, preventivamente trasmesse o annunziate alla Segreteria del Convegno, è stabilito nel programma e non può essere mutato ad iniziativa dei partecipanti. Solo per eccezionali circostanze il Presidente ha facoltà di consentire spostamenti nell'ordine delle comunicazioni.
- Art. 3** - La lettura delle comunicazioni scritte non può durare più di 10 minuti. Qualora la lettura richieda un tempo maggiore, la comunicazione deve essere riassunta, in maniera che la esposizione sia contenuta nel tempo anzidetto.
Nello stesso tempo debbono essere contenute le comunicazioni orali.
- Art. 4** - Coloro che intendono intervenire alla discussione debbono iscriversi all'Ufficio di Presidenza, avvalendosi degli appositi moduli. L'iscrizione è consentita fino all'esaurimento delle comunicazioni.
- Art. 5** - Il Presidente del Congresso concede la parola secondo l'ordine di iscrizione.
- Art. 6** - Gli interventi debbono riferirsi ad argomenti trattati nella relazione e nelle comunicazioni o connessi ai medesimi.
- Art. 7** - L'intervento non può durare di massima più di 5 minuti.
- Art. 8** - Quando l'intervento riguardi espressamente una comunicazione, colui che ha fatto tale comunicazione può essere autorizzato a rispondere subito dopo l'intervento.
- Art. 9** - Durante i lavori è data facoltà ai partecipanti di presentare alla Segreteria memorie ed osservazioni, che possano essere inserite negli atti ufficiali del Convegno.

Tank A.

123 - approssimazione uomo
del. est. 643 e 644
(om 505-507 CPC)

125 Sentenze di omologazione delle sentenze
di produzione

9

RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Volume XLI (1958) - Fasc. 1

Estratto

GAETANO MORELLI

**IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE
E COMPETENZA GIURISDIZIONALE**

MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

10

GAETANO MORELLI

**" PERPETUATIO JURISDICTIONIS ..
NEL PROCESSO INTERNAZIONALE**

*Estratto dagli scritti giuridici
in onore di PIERO CALAMANDREI*

CEDAM



PADOVA

1956

GAETANO MORELLI
prof. ord. nell' Università di Roma

REQUISITI FORMALI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
SECONDO IL PROTOCOLLO DI GINEVRA

Estratto dalla *Rivista di diritto processuale*
Anno XI (1956) - Num. 1



PADOVA
CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
1956

12

RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Volume XL (1957) - Fasc. 4

Estratto

GAETANO MORELLI

**LEGITTIMAZIONE ATTIVA
PER LA DELIBAZIONE INCIDENTALI**

MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

D.P.R. 16-X-1954 n. 1270

Suppl. Off. 22 febbraio 1955 n. 17

Il Presidente della Repubblica

v. la legge 25-6-52 n. 766
concernente l'adesione del Trattato
di istituzione della Comunità Euro-
pea del Carbonio e dell'Acciaio
v. gli art. 44 e 92 del suddetto
Trattato

v. gli art. 474 e 475 C.P.C.

Art. 1 - Alle formalità previste
dall'art. 92 del Trattato isti-
tutivo della Comunità Europea
del Carbonio e dell'Acciaio
il Ministro per gli affari
esteri.

A tal fine, verificata l'auten-

trattate delle sentenze delle Corti
di giustizia e delle decisioni
della alta autorità comportanti
obbligazioni pecuniarie, egli
usa l'opposizione della formula
esecutiva sui predetti procedi-

menti a norma dell'art. 174 c.c.
del Codice di Procedura Civile e 153 e seguenti
delle disposizioni per la
sua attuazione

Art. 2 Il Ministero per gli A. E. fuori del-
l'area, con decreto da registrarsi alla
C. dei C., e da pubblicarsi nella G. U.
funzionari ~~del~~ del proprio Min.
per la verifica dell'autenticità
dei provvedimenti di cui all'art. 1
e per l'opposizione in sede e tutti
provvedimenti della formula
esecutiva predetta -



14

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

30/VI/58

Carissimo, aggiungo poche righe al parere già dato relativo alle decisioni della Corte di giustizia della CECA e alla loro esecutività in Italia.

L'art.92 del Trattato prevedeva una successiva disposizione ~~italiana~~ italiana, che indicasse quale autorità era competente ad apporre la clausola esecutiva alle decisioni della Corte di giustizia e dell'A.A., previa verifica della loro autenticità.

L'esecuzione della disposizione è stata data con il D.P.R. 16 ottobre 1954 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1955.

Con l'art.I si designa il Ministro degli affari esteri quale organo competente, prevedendo anche che (art.2) la facoltà può essere delegata ad un funzionario del Ministero degli esteri.

L'art.I dice (al comma 2°) che al fine di provvedere alle formalità previste dall'art.92 del Trattato, "verificata l'autenticità della sentenza della Corte di giustizia e delle decisioni dell'Alta autorità comportanti obbligazioni pecuniarie, egli (il Ministro A.E.) cura l'apposizione della formula esecutiva sui predetti provvedimenti a norma degli art.484 e sgg.



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

C.P.C. e 153 e segg. delle disposizioni per la sua attuazione."

Ritengo perfettamente legittima che l'attuazione dell'articolo 92 sia avvenuto con decreto presidenziale anziché con legge. Eguale forma si è adottata in Germania, Francia e Lussemburgo. In Italia si tratta di norma regolamentare di applicazione della legge di ratifica del Trattato e del Trattato stesso. La formula usata mi pare anche corretta, in quanto l'articolo I del D.P.R. citato riproduce il testo dell'art. 92 limitandosi ad indicare (a sensi dello stesso art. 92) l'autorità italiana competente ad apporre la clausola esecutiva.

Non posso quindi che riconfermare che le decisioni della Corte di giustizia, emesse in virtù di clausola compromissoria, o anche di compromesso, sono esecutive in Italia alla sola condizione dell'apposizione della clausola da parte del Ministro degli Esteri o di funzionario da lui delegato.

Cordiali saluti aff.mo (A. Segni)

Bruxelles, 26. VI. 58

Caro Presidente,

il dr. Tressi è stato qui, convocato dalla Commissione, ed è stato messo da noi in contatto ed "esaminato" sia dal collega Botte, ora direttore generale per l'Economia e Finanza, (Lei lo ricorda certo!) sia da altri direttori, specie quello delle Relazioni esterne, della Comunità. Se darà egli stesso conto dei suoi colloqui, ho l'impressione che sia possibile, in breve, giungere alla sua assunzione qui.

Con queste due righe desidero soprattutto assicurarle che seguiamo con cura questa cosa e spero presto concludere. Soltanto da qualche giorno la Commissione ha iniziato i colloqui per le assunzioni di personale di grado medio.

Rispondo a parte per il quesito della Corte di Giustizia. Per qualunque altra cosa lei possa desiderare da qui, documentazione ecc. voglia considerarmi sempre a sua completa disposizione.

Con distinti e numerosi affetti miei cordi suoi

Altan

RAPPRESENTANZA PERMANENTE ITALIANA
PRESSO LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Bruxelles, 26 giugno 1958

Cara Eccellenza,

In risposta al quesito che Ella ha voluto pormi
Le accludo un appunto redatto dall'Avvocato dello Stato
Nicola CATALANO, che ha partecipato alla redazione dei
nuovi Trattati, e che è di passaggio a Bruxelles. Per ogni
ulteriore chiarimento, potrà rivolgersi allo stesso avvocato
Catalano all'avvocatura dello Stato a Roma, o al suo domi-
cilio privato in Via Giovanni Battista de Rossi, 20/C
Tel : 85 06 54.

Voglia gradire, cara Eccellenza, i sensi della mia
più alta considerazione *e i più devoti onori*

fuor affare
Alghisi

S.E. Antonio SEGNI
Facoltà di Giurisprudenza
Via Sallustiana, 15
R O M A

All. : 1